

VERBALE DEL 22 NOVEMBRE 2025*Avezzano, lì 22 novembre 2025*

L'anno 2025, il giorno 22, del mese di Novembre, alle ore 15:00, presso la sede istituzionale situata in via XX Settembre 426/D in Avezzano (AQ), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Seven Arts Theatre Studio A.S.D. A.P.S.".

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione presso la sede istituzionale dell'associazione così come previsto dall'art 15 dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo della riunione, e che sono presenti i soci come da statuto sociale, dichiara che essa debba ritenersi regolarmente costituita in seconda convocazione nel rispetto dello stesso. All'assemblea di prima convocazione datata 21/11/2025 erano presenti infatti solo i signori membri del Consiglio Direttivo e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio. Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Verna Marco, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Simone Minighini e prende la parola per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto Associativo
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Verna Marco il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Simone Minighini.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il segretario Sig. Simone Minighini, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto per l'adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, riportando quali valutazioni e approfondimenti sul dlgs 117/17 sono stati svolti, riportando che sono rispettate gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets, precisando in quale categoria di Ets si è individuata la forma più adeguata e richiamando gli articoli del dlgs 117/17 relativi con il rispetto delle condizioni per ogni categoria.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate per alzata di mano.

Favorevoli 40

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato al presente verbale.

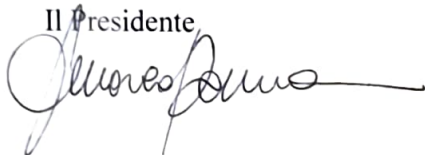
Si conferisce incarico al segretario di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate e di invio al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

2) Varie e eventuali.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/ segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

Registrazione - 1 DIC 2025

Serie 3^a N. 665

Esatte € Esette

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE



ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Maria Concetta Cocchi)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SEVEN ARTS THEATRE STUDIO - ASD APS"

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del codice civile e nel d.lgs 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, e anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un'associazione sportiva dilettantistica, culturale e di promozione sociale denominata "SEVEN ARTS THEATRE STUDIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/21.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Avezzano (AQ), Via XX settembre n. 426/D

Finalità

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale: non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e sociali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse

generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a) , d), e), i), k), l), t) e w) svolgendo le attività già dettagliate nello statuto sociale.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 d.lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs 36/2021. '

Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr., l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:

a) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina sportiva istituzionale;

b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, ai sensi del D.LGS 117/17;

c) ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/17, l'associazione può esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M.N. 107 del 19.05.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Art. 4) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività formative e sportive dilettantistiche, culturali e sociali; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della danza e dello spettacolo, delle discipline sportive collegate e delle attività artistiche in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività.

Nello specifico le finalità che l'Associazione si propone sono:

1. Promuovere la cultura del Musical Theatre;

2. Organizzare corsi inerenti le discipline del Musical Theatre: Danza, Canto, Recitazione, Scenografia e Costume;

3. Organizzare spettacoli di Musical Theatre con allievi e professionisti esterni all'Associazione;

4. Organizzare attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività.

5. Organizzare e partecipare ad eventi ed attività di natura teatrale, televisiva, sportiva, culturale, sociale, turistica e di intrattenimento.

L'Associazione potrà svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative secondo le disposizioni del D.Lgs 117/17. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e succ. modif. e integr..

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o APS nonché altri Enti del terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs 117 che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Sono associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile

a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ.modif. e integr.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo Assemblea dei soci

Assemblea dei soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale. Ogni associato

ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 20 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- l'approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
- secondo quanto previsto dall'art. 25 d.lgs. 117/2017:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei Verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dalla Assemblea degli associati. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere

effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere Designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30) L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive all'ente presso il quale è affiliato, e - ove previsto - al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche e al RUNTS mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.

L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2011, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, co. 2, d.lgs 36/2012, e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs 117/2017.

Organo di controllo

Art.31) Laddove ciò sia richiesto per legge in base all'articolo 30 del d.lgs 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge in base all'articolo 31 del d.lgs 117/2017 o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.32) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 33) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi eriserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. La individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 34) L'anno sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Lavoratori e Volontari

Art. 35) I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 d.lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs 36/2012.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs 36/2021.

L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 36/2021.

Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs 81/2015.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati ai sensi del d.lgs 117/2017. Con particolare riferimento agli articoli 17, 18 dello stesso decreto.

Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 117/17. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Scioglimento

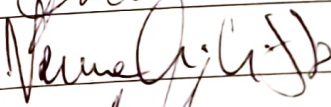
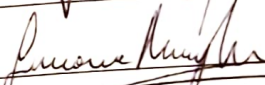
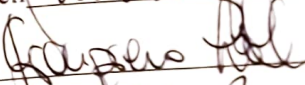
Art. 36) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il tutto secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/17.

Norme finali

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e quanto disposto dal Titolo III – Capo 1 — artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e al d.lgs 117/2017

Avezzano, 22 novembre 2025

Presidente: Marco Verna 
Vice Presidente: Filippo Verna 
Segretario: Simone Minighini 
Tesoriere: Maria Laila Mancini 
Consigliere: Natascia Pietrangeli 
Consigliere: Gianpiero Lolli 
Consigliere: Valentina Paoloni 